ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Ordinanza n. 5/2022

AEROPORTO DI MILANO LINATE
OPERAZIONI DI IMBARCO E TUTELA DEL PASSEGGERO A RIDOTTA MOBILITÀ

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Milano Linate

VISTO il vigente Codice della Navigazione, alla luce della revisione introdotta con il Decreto Legislativo n. 96 del 9 maggio 2005;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con le prerogative e i poteri regolamentari e sanzionatori ad esso conferiti dalle norme successive e connesse di livello nazionale e sovranazionale;

VISTO l'art. 690 del vigente Codice della Navigazione, il quale prevede che gli Annessi ICAO possano essere recepiti attraverso atti amministrativi dell'ENAC, mediante l'emanazione di regolamenti tecnici;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 luglio 2007 n. 107/T, il quale dispone che l'ENAC sia designato come Organismo responsabile in Italia della corretta applicazione del Regolamento comunitario 1107/2006, con potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti inadempienti;

VISTO il Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco;

VISTO l'Annesso 18 ICAO titolato "The Safe Transport of Dangerous Goods by Air" con il quale sono stati stabiliti standard internazionali e pratiche raccomandate per il trasporto in sicurezza delle merci pericolose per via aerea;

VISTE le disposizioni di dettaglio contenute nel correlato Doc 9284 ICAO "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air" (indicate come T.I.) che, nel dettagliare specifici criteri tecnico-normativi, incidono sul trasporto degli ausili del passeggero a ridotta mobilità;

VISTO il Regolamento ENAC "Trasporto aereo delle merci pericolose", Ed. 2 del 2 luglio 2019, che costituisce il dispositivo regolamentare di

recepimento dell'Annesso 18 in Italia, laddove non siano in vigore corrispondenti e contrastanti requisiti previsti da Regolamenti dell'Unione Europea, ed è vincolato, nella sua totalità, alle T.I. che ne ampliano le disposizioni di base e specificano i requisiti necessari per il trasporto sicuro delle merci pericolose per via aerea;

CONSIDERATO che le prescrizioni normative testé riportate richiamano l'applicazione dell'art. 880 del Codice della Navigazione, il quale impone che presso gli aeroporti, salve specifiche eccezioni, il caposcalo rappresenti l'esercente per tutto ciò che concerne l'esercizio dell'impresa;

VISTO il vigente Regolamento di Scalo, Ed. 4 del 31.12.2020, dell'Aeroporto di Milano Linate, il quale, ai paragrafi 4.3, 5.3.1.1, 5.3.4.3 e 13.4, prescrive che il gestore acquisisca dal vettore l'indicazione del soggetto presente sullo scalo col compito di applicare nei confronti dei passeggeri le forme di assistenza previste dal Regolamento (CE) 261/2004 in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo del volo;

CONSIDERATO che il citato paragrafo impone altresì che, nei casi in cui sia necessario applicare in aeroporto le forme di assistenza previste dal Regolamento (CE) 261/2004, il gestore effettui i necessari coordinamenti con il soggetto a cui è stato delegato tale compito e con gli altri Enti/Operatori interessati e verifichi che in aerostazione sia fornita adeguata assistenza ai passeggeri da parte dei soggetti competenti;

CONSIDERATO che, alla luce dell'art. 880 di cui sopra e delle previsioni già richiamate, la responsabilità per il mancato rispetto delle norme nello svolgimento delle operazioni di imbarco del passeggero a ridotta mobilità è posta in capo al vettore aereo e all'handler che ne svolge le funzioni di rappresentanza presso il singolo scalo;

CONSIDERATA la necessità di evitare che il contemperamento delle previsioni regolamentari di tutela del passeggero a mobilità ridotta con le prescrizioni in materia di merci pericolose si traduca in disagi e nocumento al passeggero;

RITENUTO necessario intervenire con apposito provvedimento, al fine di rammentare ai soggetti interessati le proprie responsabilità ai sensi di legge in materia nonché le connesse conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di violazioni, richiamando gli stessi alla corretta applicazione della norma;

RITENUTO di dover provvedere in proposito,

ORDINA

Art. 1) Quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2) In caso di criticità afferente all'imbarco di passeggero a ridotta mobilità, i responsabili delle operazioni di imbarco devono tempestivamente contattare il personale della Sala Amica presso lo scalo di Milano Linate ed il gestore aeroportuale. Quest'ultimo provvederà a verificare che venga fornita adeguata assistenza nel rispetto della vigente normativa e se del caso, assumerà ogni ulteriore tempestiva iniziativa per la migliore ed immediata assistenza al passeggero nella fattispecie critica, informando, altresì, senza indugio, la Direzione Aeroportuale che porrà in essere eventuali ulteriori azioni che si rendessero necessarie.

Art. 3) Contestualmente all'entrata in vigore della presente Ordinanza, si richiamano i vettori aerei che operano presso lo scalo, gli handler in loro rappresentanza e il gestore aeroportuale alle responsabilità di cui alle norme già richiamate.

Art. 4) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 5) Il gestore aeroportuale S.E.A. S.p.A., società di gestione dell'Aeroporto di Milano Linate, curerà la diffusione della presente Ordinanza.

Art. 6) La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del 13 dicembre 2022.

Linate, lì 12 dicembre 2022.

Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Colagiovanni
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)